

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI

2.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ADRIANO CIAFFI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Integrazione dell'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2234)	21
Ciaffi Adriano, <i>Presidente</i>	21, 23, 24
Bertoli Danilo (gruppo DC), <i>Relatore</i>	21, 23
Boato Marco (gruppo dei verdi)	23
Brunetti Mario (gruppo rifondazione comunista)	23
Elia Leopoldo, <i>Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali</i>	23
Tassi Carlo (gruppo MSI-destra nazionale) ..	23, 24
Soddu Pietro (gruppo DC)	23

La seduta comincia alle 9,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione del disegno di legge: Integrazione dell'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (2234).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dell'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Bertoli ha facoltà di svolgere la relazione.

DANILO BERTOLI, Relatore. Il disegno di legge in esame ratifica l'intesa tra il Governo italiano e la Tavola valdese realizzata il 29 gennaio 1993 ed avente ad oggetto un'integrazione dell'accordo del 21 febbraio 1984, già approvato con la legge 11 agosto 1984, n. 449. Quest'ultima legge all'articolo 20 prevedeva una scadenza decennale per la revisione dell'intesa ed una facoltà di anticipare modifiche consensuali.

La richiesta di modifica è stata avanzata dalla Tavola valdese con specifico riferimento alle novità introdotte dalla legge 20 maggio 1985, n. 222, circa le relazioni finanziarie fra confessioni religiose e Stato italiano. La legge n. 222 del 1985 stabilì infatti la deduzione fiscale a

favore della Chiesa cattolica fino alla cifra di 2 milioni di lire, della liberalità dei singoli cittadini e la destinazione alla Chiesa cattolica della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF sulla base delle scelte operate dai contribuenti. Tale regime è stato poi indicato, da uno specifico ordine del giorno della Camera dei deputati, come modello valido anche per le altre confessioni religiose. Esso è stato in realtà applicato, sia pure con diverse modalità, alle intese fra la Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione delle chiese cristiane avventiste del settimo giorno e l'Unione delle comunità ebraiche italiane.

Quindi l'integrazione prevista dal disegno di legge in discussione, definita dall'apposita commissione interministeriale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e integrata nel caso specifico da esperti nominati dalla Tavola valdese, riguarda specificatamente gli aspetti finanziari. In particolare stabilisce che per i fini di culto, istruzione e beneficenza della Tavola valdese e degli enti aventi parte nell'ordinamento della stessa Tavola ogni contribuente possa erogare liberalità detraibili fiscalmente fino a 2 milioni di lire e ancora che la Chiesa evangelica valdese (Unione delle chiese metodiste e valdesi) partecipi al riparto dell'8 per mille dell'IRPEF liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni dei contribuenti. Le somme devolute a tale titolo saranno utilizzate esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero.

Il meccanismo entrerà a regime a decorrere dal terzo anno successivo all'approvazione della legge di ratifica, e

cioè presumibilmente nel 1996. Il disegno di legge in esame prevede inoltre che, entro il luglio di ogni anno successivo a quello di esercizio, la Tavola valdese trasmetta al Ministero dell'interno un rendiconto sull'utilizzo delle somme ricevute per i fini di cui al comma 1 e ne diffonda adeguata informazione.

All'articolo 5 è prevista una commissione paritetica per procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 3 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 4. All'articolo 6 è indicata la copertura finanziaria relativa al minore gettito fiscale previsto in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 3 sulle liberalità detraibili.

L'integrazione dunque dell'intesa tra Stato italiano e Tavola valdese che è in discussione riguarda gli aspetti finanziari e più esattamente i meccanismi attraverso cui si sostiene economicamente, nel caso specifico, il pluralismo religioso che la Costituzione considera tra i valori da tutelare.

Concludendo preciso che il Parlamento deve approvare o respingere in blocco l'intesa: non ha, insomma, poteri di emendamento. La mia opinione su di essa è favorevole. Colgo anzi l'occasione per sottolineare che la scelta compiuta dal costituente di regolare i rapporti tra lo Stato e la Chiesa con concordati ed intese a me sembra che, lungi dall'essere espressione di un accordo « trono-altare », appare sempre più come un meccanismo idoneo a segnalare la non indifferenza dello Stato verso l'esperienza religiosa; lo Stato si pone insomma come una garanzia di libertà. Infatti il principio pluralistico è fra i principi cardine del nostro ordinamento: gli articoli 7 e 8 della Costituzione rappresentano i meccanismi attraverso i quali tale pluralismo acquisisce tutela specifica. Per un lungo periodo di tempo i democratici hanno ritenuto che parole come « concordato » e « intesa » fossero sinonimo di regime; si può invece concludere che non è il concordato o l'intesa che qualifica il regime ma è la libertà che qualifica il concordato o l'intesa.

Ci sono per la verità polemiche in ordine al fatto che, pur nella delineazione di un diritto comune per tutte le religioni, si assiste per un altro verso alla definizione di tanti diritti particolari. Penso che questo sia semplicemente la conseguenza sul diritto vivente della realtà del pluralismo. La pluralità di concordati ed intese corrisponde da un lato alla realtà dell'esperienza religiosa nel nostro paese e dall'altro questa stessa realtà si riverbera nel diritto.

Ma c'è un punto di fondo che mi fa propendere, piuttosto che per un diritto delle confessioni religiose dettato unilateralmente dallo Stato, per questo regime di concordati ed intese, pur nel clima di libertà che connota e deve connotare il nostro paese. Il regime dei concordati e delle intese pone le leggi di ratifica nel quadro delle leggi che la dottrina qualifica come rinforzate, cioè che a monte hanno dei fatti propedeutici rilevanti nella stessa validità della formazione delle leggi. In questo caso, manifestazioni di volontà concordanti di Stato e Chiesa. Una intenzione di rottura o di conculcamento del diritto delle chiese da parte dello Stato avrebbe insomma un rilievo maggiore, sullo stesso piano dell'opinione pubblica. Chi volesse mutare politica dovrebbe insomma assumersi l'onere di renderlo esplicito di fronte al paese.

Tali osservazioni si pongono in sintonia con l'opinione dei costituenti che certamente pensavano al ruolo importante della Chiesa cattolica nella vita pubblica italiana, specie in quegli anni di consolidamento della democrazia, e che pensavano anche all'esigenza di definire un nuovo clima non tanto di tolleranza verso le altre confessioni religiose ma di riconoscimento del pluralismo dell'esperienza religiosa. Era allora ancora vivo il ricordo dell'intolleranza religiosa che aveva avuto significative manifestazioni in Europa, fino alla tragica, vergognosa politica di cancellazione dell'ebraismo. Era chiaro il proposito di impedire il ritorno dello Stato etico che, come produttori di valori totalizzanti, concepiva come avversari da battere una società

non atomistica, viva ed articolata. Il desiderio del costituente era di stabilire, nel nuovo ricco rapporto fra Stato e società, i cardini del riconoscimento specifico della rilevanza e del valore che lo Stato laico attribuisce all'esperienza religiosa.

Anche per queste ragioni, pur limitandosi il provvedimento ad una semplice integrazione della precedente Intesa del 1984 tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, riterrei opportuno che ad una materia come quella recata dal disegno di legge in discussione in relazione alla sua importanza possa essere riservata la solennità dell'esame in Assemblea.

LEOPOLDO ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

MARCO BOATO. Signor presidente, ritengo che preliminarmente vada esaminata la richiesta, che il relatore ha formulato al termine del suo intervento, di non discutere il provvedimento in sede legislativa ma in sede referente per passare attraverso l'esame dell'Assemblea. Chiedo dunque che nella seduta odierna non si vada oltre la relazione e che gli interventi siano rinviati passando ora ad altro punto dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il problema è già stato risolto dal Presidente della Camera che ha assegnato il disegno di legge in sede legislativa alla nostra Commissione. Rimane ferma la facoltà, prevista dal regolamento, per il Governo o per un certo *quorum* di deputati di chiedere la rimessione all'Assemblea. Procediamo dunque con gli interventi in sede di discussione sulle linee generali.

CARLO TASSI. Signor presidente, siccome il relatore è espressione di un partito che, almeno stando ai risultati attuali e controllati, rappresenta ancora più di quel 10 per cento che è necessario per rimettere il provvedimento all'Assemblea ed ha manifestato l'opinione che il disegno di legge venga esaminato in sede

referente, non mi sembra che ci sia altro da discutere. Il fatto che il disegno di legge sia stato assegnato in sede legislativa non ha alcuna rilevanza a fronte di una richiesta di questo tipo.

DANILO BERTOLI, *Relatore*. Non ho avanzato una proposta formale di rimessione all'Assemblea: ho osservato che, data la rilevanza della materia e pur essendo il provvedimento di portata limitata ad una integrazione di meccanismi finanziari di regolazione dei rapporti fra Stato italiano e Tavola valdese, avrei ritenuto opportuna una discussione svolta nella solennità dell'aula.

MARIO BRUNETTI. Sono anch'io convinto che la materia richieda una discussione in Assemblea. In ogni caso questa mattina è opportuno limitarsi a prendere atto della relazione e rinviare gli interventi ad una prossima seduta. Sottolineo intanto la necessità di un dibattito in aula su una materia tanto delicata.

PIETRO SODDU. Signor presidente, non abbiamo difficoltà a procedere in sede legislativa. Se però dobbiamo rinviare la discussione del disegno di legge, come è stato proposto, dovrebbe essere sottoposta al Presidente della Camera la questione circa la sede più idonea per l'esame del disegno di legge.

MARCO BOATO. Precisato che concordo con le osservazioni dei colleghi Bertoli e Soddu, rilevo che in qualche misura la materia presenta analogie con gli aspetti concordatari che riguardano i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica e faccio presente che l'intesa con una confessione religiosa è assimilabile ad un trattato, sia pure con profonde differenze. Questa è una ragione di più per ritenere che si dovrebbe procedere in sede referente e quindi chiedere la rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il problema è delicato e merita di essere approfondito anche in relazione all'urgenza del tema. È noto,

infatti, che se il disegno di legge venisse approvato rapidamente produrrebbe effetti anche ai fini della prossima dichiarazione dei redditi.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del regolamento, un progetto di legge è rimesso in Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedano.

CARLO TASSI. Signor presidente, faccio presente che la Tavola valdese già accede alla ripartizione dell'8 per mille del gettito IRPEF sulla base delle scelte operate dai contribuenti.

PRESIDENTE. Anche al fine di consentire una doverosa riflessione sulla de-

licata materia del provvedimento e sugli aspetti procedurali che essa implica, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,55.

**IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA**

DOTT. VINCENZO ARISTA

**IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 21 maggio 1993.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO